



Informativa per la clientela

Informativa n. 29
del 20 novembre 2008

Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs. 9.4.2008 n. 81) - Valutazione dei rischi e redazione del relativo documento - Termine del 31.12.2008

INDICE

1	Premessa	2
2	Definizioni	2
3	Soggetti coinvolti	2
4	Oggetto della valutazione dei rischi	3
5	Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi	3
6	Documento di valutazione dei rischi	3
6.1	<i>Contenuto del documento di valutazione dei rischi</i>	4
6.2	<i>Data certa del documento di valutazione dei rischi</i>	4
6.3	<i>Conservazione del documento di valutazione dei rischi</i>	4
6.4	<i>Consegna di copia del documento di valutazione dei rischi al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</i>	4
7	Costante aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento	4
8	Apparato sanzionatorio	5
8.1	<i>Sanzioni penali per la violazione delle norme in materia di valutazione dei rischi</i>	5
8.2	<i>Meccanismi “premiali” per il contravventore che regolarizzi la propria posizione</i>	6
8.2.1	<i>Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto</i>	6
8.2.2	<i>Circostanza attenuante</i>	6
8.2.3	<i>Applicabilità delle norme in materia di prescrizione ed estinzione del reato</i>	7
9	Sospensione dell’attività imprenditoriale	7
9.1	<i>Decorrenza del provvedimento di sospensione</i>	7
9.2	<i>Sanzione per l’inottemperanza al provvedimento di sospensione</i>	7
9.3	<i>Condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione</i>	7
9.4	<i>Ricorso amministrativo avverso il provvedimento di sospensione</i>	8
10	Processo di valutazione dei rischi	8

1 PREMESSA

L'art. 4 co. 2-bis del DL 3.6.2008 n. 97 (convertito nella L. 2.8.2008 n. 129) ha prorogato dal 29.7.2008 all'1.1.2009 la decorrenza delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi aziendali e di redazione del relativo documento – ivi comprese le disposizioni di natura sanzionatoria – contenute nel DLgs. 9.4.2008 n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro).

Ciò significa che:

- **entro il 31.12.2008**, i datori di lavoro dovranno procedere alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla redazione del relativo documento, tenendo conto delle novità introdotte dal DLgs. 81/2008 (eventualmente aggiornando la valutazione dei rischi già effettuata e rielaborando il documento già redatto in ottemperanza alle disposizioni di cui al previgente DLgs. 19.9.94 n. 626);
- a decorrere dall'1.1.2009, in caso di omessa o carente valutazione dei rischi, troveranno applicazione nei confronti dei datori di lavoro le nuove sanzioni penali previste dal citato Testo Unico.

Finalità della presente informativa

Alla luce di quanto sopra, la presente informativa:

- riepiloga le modifiche apportate dal DLgs. 81/2008 con riguardo all'oggetto della valutazione dei rischi, alle modalità di effettuazione della stessa e al contenuto del documento da redigere all'esito dell'attività valutativa (modifiche cui occorre adeguarsi, come si è detto, entro il 31.12.2008);
- esamina le conseguenze sanzionatorie cui potranno andare incontro i datori di lavoro in caso di inadempimento;
- fornisce, a titolo esemplificativo, uno schema che riassume le varie fasi in cui può articolarsi il processo di valutazione dei rischi.

Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina del DLgs. 81/2008, in particolare in relazione al campo di applicazione delle nuove disposizioni e alle modalità di computo dei lavoratori, si veda la precedente informativa del 20.5.2008 n. 16.

2 DEFINIZIONI

In via preliminare, va tenuto presente che:

- per “valutazione dei rischi”, si intende la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la loro attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- per “pericolo”, qualsiasi elemento, fattore o agente potenzialmente in grado di arrecare un danno;
- per “rischio”, la probabilità, ridotta o elevata, che un lavoratore possa subire un danno a causa dell'esposizione ad un determinato pericolo.

In altri termini, la valutazione dei rischi consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività aziendale, volto ad individuare:

- i fattori di rischio presenti in azienda, valutandone l'entità;
- le misure di prevenzione e protezione da porre in essere a tutela dei lavoratori, pianificandone l'attuazione, il miglioramento e il controllo al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza.

3 SOGGETTI COINVOLTI

La valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento costituiscono obblighi del datore di lavoro non delegabili a soggetti terzi (art. 17 del DLgs. 81/2008).

Tuttavia, ciò non esclude che il datore di lavoro possa ricorrere, ai fini dell'effettuazione delle operazioni di valutazione dei rischi e stesura del documento, a professionalità e risorse interne all'azienda ovvero a servizi esterni, qualora in azienda non sia disponibile personale competente.

Il carattere indelegabile dell'obbligo in questione comporta invece che, a prescindere dal soggetto che abbia provveduto materialmente alla valutazione dei rischi, la responsabilità per l'effettuazione della stessa in conformità alle normativa prevenzionistica grava, in ogni caso, sul datore di lavoro.

Coinvolgimento di altri soggetti del “sistema-sicurezza aziendale”

L'art. 29 co. 1 e 2 del DLgs. 81/2008 stabilisce, inoltre, che le attività di valutazione dei rischi e di redazione del corrispondente documento devono essere realizzate:

- in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il medico competente, ove nominato;
- previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

4 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai sensi dell'art. 28 del DLgs. 81/2008, la valutazione dei rischi:

- deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- deve essere effettuata anche ai fini della scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro.

Innovando rispetto alla norma previgente, la disposizione in esame annovera, a titolo esemplificativo, tra i suddetti “rischi particolari” quelli:

- connessi alle differenze tra uomo e donna, all'età e alla provenienza da altri Paesi;
- relativi alle lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal DLgs. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità);
- collegati allo “stress lavoro-correlato”, secondo quanto stabilito nell'Accordo europeo dell'8.10.2004. In quest'ultimo documento, lo stress è definito come *“uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue al fatto che le persone non si sentono in grado di superare i «gap» rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti”*. In ambito lavorativo, esso *“può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell'azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro”* e *“può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione «povera» (incertezza circa le aspettative relative al lavoro, le prospettive di occupazione, i futuri cambiamenti), ecc.”*.

5 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Con riferimento alle aziende che occupino fino a 50 lavoratori e non svolgano attività ad alto profilo di rischio, è prevista la possibilità di effettuare la valutazione dei rischi in base a procedure standardizzate, da definire con decreto ministeriale.

Fino all'emanazione di tale decreto e, comunque, non oltre il 30.6.2012:

- i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono continuare ad autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi, senza procedere alla redazione del documento;
- nei confronti dei datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, si applicano le regole ordinarie.

6 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

All'esito dell'attività valutativa, occorre rielaborare (o redigere *ex novo*) il c.d. “documento di valutazione dei rischi”.

6.1 CONTENUTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Rispetto alla precedente normativa, il DLgs. 81/2008 ha ampliato il contenuto del suddetto documento, prevedendo che debba recare:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti durante l'attività lavorativa e i criteri adottati per valutarli;
- l'indicazione delle conseguenti misure di prevenzione e di protezione adottate;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione dei nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente (ove nominato) che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

6.2 DATA CERTA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Rispetto alla precedente normativa, il DLgs. 81/2008 ha stabilito che il documento di valutazione dei rischi debba avere data certa.

In attesa di chiarimenti sul punto, deve ritenersi che la data certa si ottenga, ad esempio, mediante:

- il ricorso alla c.d. "autospedizione" presso gli uffici postali, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;
- l'apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
- la formazione di un atto pubblico;
- la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;
- l'apposizione della c.d. "validazione temporale" sui documenti informatici.

6.3 CONSERVAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il documento in oggetto deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

6.4 CONSEGNA DI COPIA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

È fatto obbligo al datore di lavoro di consegnare tempestivamente copia del documento di valutazione dei rischi al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ove questi ne faccia richiesta per l'espletamento della sua funzione.

7 COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEL RELATIVO DOCUMENTO

La valutazione dei rischi e il relativo documento, realizzati secondo le modalità sopra specificate, devono essere costantemente aggiornati e rielaborati, nel rispetto delle medesime modalità:

- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro rilevanti ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- a seguito di infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, anche le misure di prevenzione adottate dovranno essere aggiornate.

8 APPARATO SANZIONATORIO

Il DLgs. 81/2008 si caratterizza, altresì, per una maggiore specificazione e un notevole inasprimento delle sanzioni previste per il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

8.1 SANZIONI PENALI PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

In particolare, con riguardo alla violazione delle norme in materia di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e di redazione del documento di valutazione dei rischi, è prevista l'applicazione delle sanzioni penali riportate nella seguente tabella.

FATTISPECIE SANZIONATA	SANZIONE PENALE APPLICABILE
Omessa valutazione dei rischi e omessa adozione del relativo documento.	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000,00 a 15.000,00 euro.
Adozione di un documento di valutazione dei rischi privo dei seguenti elementi essenziali: <ul style="list-style-type: none"> • la relazione sulla valutazione dei rischi e la specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa; • l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate; • l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure di tutela e la specificazione delle figure aziendali che devono provvedervi; • l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici. 	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000,00 a 15.000,00 euro.
Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della salute e della sicurezza del lavoro o al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000,00 a 15.000,00 euro.
Commissione delle violazioni indicate nella precedente parte della presente tabella: <ul style="list-style-type: none"> • in aziende che svolgano attività pericolose e che espongano i lavoratori a rischi particolari (es. centrali termoelettriche, impianti nucleari, installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi, aziende per la fabbricazione e il deposito di esplosivi, aziende che svolgano attività comportanti rischi biologici o da esposizione all'amianto, ecc.); • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; • nell'ambito di cantieri mobili o temporanei caratterizzati dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 	Arresto da 6 mesi a un anno e 6 mesi.
Redazione del documento di valutazione dei rischi senza la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e/o del medico competente (ove nominato) e/o senza la previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.	Ammenda da 3.000,00 a 9.000,00 euro.

FATTISPECIE SANZIONATA	SANZIONE PENALE APPLICABILE
Mancata rielaborazione della valutazione dei rischi e del relativo documento in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.	Ammenda da 3.000,00 a 9.000,00 euro.
Adozione di un documento di valutazione dei rischi privo dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> • il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; • l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente (ove nominato) che ha partecipato alla valutazione del rischio. 	Ammenda da 3.000,00 a 9.000,00 euro.
Mancata consegna di copia del documento di valutazione dei rischi al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ove questi ne faccia richiesta.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800,00 a 3.000,00 euro.

8.2 MECCANISMI “PREMIALI” PER IL CONTRAVVENTORE CHE REGOLARIZZI LA PROPRIA POSIZIONE

Al fine di favorire l'adeguamento, pur tardivo, alle disposizioni contenute nel DLgs. 81/2008, sono previsti alcuni meccanismi “premiali” a favore del contravventore che provveda a regolarizzare la propria posizione entro determinati termini.

8.2.1 Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto

In caso di violazioni punite con la sola pena dell'arresto, è prevista la sostituzione della pena detentiva con il pagamento di una somma di denaro (ammenda non inferiore a 8.000,00 euro e non superiore a 24.000,00 euro), qualora:

- entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultino eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato;
- dalla violazione non sia derivato un infortunio sul lavoro;
- il fatto non sia stato commesso da un soggetto che abbia già riportato una condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nell'ipotesi di irrogazione “premiabile” della sola pena pecuniaria in luogo della pena dell'arresto, il reato si estingue dopo tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, a condizione che l'imputato non commetta ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

8.2.2 Circostanza attenuante

Il DLgs. 81/2008 introduce, inoltre, una speciale circostanza attenuante con riferimento ai reati puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa.

È, infatti, previsto che la pena per tali reati possa essere ridotta fino ad un terzo a favore del contravventore che:

- si adoperi concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato;
- entro il giorno in cui viene compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti nel processo.

La circostanza attenuante in oggetto non si applica ai casi di definizione del reato sopra indicati.

8.2.3 Applicabilità delle norme in materia di prescrizione ed estinzione del reato

Viene, infine, estesa ai reati in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, per i quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, l'applicabilità delle norme in materia di prescrizione ed estinzione del reato, di cui agli artt. 20 ss. del DLgs. 758/94.

In estrema sintesi, si ricorda che, ai sensi di tali disposizioni:

- allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine comunque non superiore a sei mesi (prorogabile, per una sola volta, per ulteriori sei mesi, in presenza di determinate circostanze non imputabili al contravventore);
- quando risulti l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa;
- se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento della suddetta somma, il reato si estingue.

9 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Oltre all'applicazione delle sanzioni penali sopra elencate, la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi può altresì comportare l'adozione, nei confronti del datore di lavoro, del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, di cui all'art. 14 del DLgs. 81/2008.

Al riguardo, occorre, infatti, considerare che:

- il DLgs. 81/2008 ha confermato la possibilità, per gli organi di vigilanza delle ASL e per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro (nei settori in cui a quest'ultimo sia attribuita competenza ispettiva in ordine all'applicazione della normativa antinfortunistica) di adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- nell'attesa dell'emanazione di un apposito DM, le gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro "sanzionabili" con la sospensione dell'attività imprenditoriale sono state individuate nell'Allegato I al DLgs. 81/2008. Tra le suddette violazioni rientra la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, in quanto violazione che espone i lavoratori a rischi di carattere generale.

9.1 DECORRENZA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Il Ministero del Lavoro ha di recente precisato che detto provvedimento viene normalmente adottato in sede di prima verifica ispettiva, ma gli effetti del medesimo (ossia la chiusura dell'attività) vengono differiti alle ore 12 del giorno successivo.

La sospensione ha, invece, effetto immediato nei casi in cui sia rilevabile un "*pericolo imminente*" o un "*grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi*".

9.2 SANZIONE PER L'INOTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi.

9.3 CONDIZIONI PER LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

È comunque prevista la possibilità, per il datore di lavoro, di ottenere la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.

A tal fine, è necessario che il datore di lavoro medesimo provveda:

- al ripristino delle regolari condizioni di lavoro;
- al pagamento di una somma fissa di 2.500,00 euro, aggiuntiva rispetto alle altre sanzioni penali, civili e amministrative previste dall'ordinamento.

9.4 RICORSO AMMINISTRATIVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Avverso i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale è, inoltre, possibile presentare ricorso amministrativo, entro 30 giorni:

- al presidente della Giunta regionale, in caso di sospensione disposta dagli organi di vigilanza delle ASL;
- alla Direzione regionale del Lavoro territorialmente competente, in caso di sospensione disposta dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro.

Detti organi devono pronunciarsi nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

10 PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Come si già avuto modo di evidenziare, la valutazione dei rischi è il complesso delle operazioni volte ad individuare e valutare qualsiasi ipotesi di esposizione dei lavoratori ad un fattore di rischio, in relazione con le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di definire e porre in essere adeguate misure di prevenzione e protezione.

Il c.d. processo di valutazione dei rischi può essere suddiviso in varie fasi, descritte, a titolo meramente esemplificativo ed indicativo, nella seguente tabella.

Si ricorda che i risultati del suddetto processo sono destinati a confluire nel c.d. documento di valutazione dei rischi, che dovrà presentare il contenuto minimo essenziale sopra considerato, diventando un punto di riferimento fondamentale per il datore di lavoro e per tutti gli altri soggetti aziendali coinvolti nelle attività rivolte alla sicurezza.

FASE	OBIETTIVO	DESCRIZIONE DELLE RELATIVE ATTIVITÀ
1	Individuazione dei fattori di rischio	Analisi dell'attività lavorativa in generale e delle varie fasi operative (processi lavorativi, procedure sperimentali, posti di lavoro, attrezzature, macchine ed impianti, modelli organizzativi e operativi). Individuazione di tutti i fattori presenti nell'ambiente di lavoro preso in esame, potenzialmente in grado di arrecare danno, distinguendo tra: <ul style="list-style-type: none">• rischi per la salute (uso di energia elettrica, lavorazioni pericolose, uso di materiale combustibile e infiammabile, uso di determinati macchinari, possibili carenze costruttive ed impiantistiche, ecc.);• rischi per la salute (esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici, a materiale radioattivo, ecc.);• rischi trasversali od organizzativi (fattori psicologici, quali, ad esempio, lo stress da lavoro, fattori ergonomici, condizioni di lavoro difficili, possibili carenze nell'organizzazione del lavoro, ecc.).
2	Identificazione dei lavoratori esposti al rischio	Dopo aver individuato i fattori potenzialmente in grado di causare un danno, identificazione delle persone presenti nel luogo di lavoro esposte al rischio. Attenta considerazione della situazione di coloro che sono esposti a rischi particolari, ossia di quelle categorie di soggetti per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dagli stessi (es. donne in stato di gravidanza, minori, stranieri, neo assunti, portatori di <i>handicap</i> , ecc.).

FASE	OBIETTIVO	DESCRIZIONE DELLE RELATIVE ATTIVITÀ
3	Definizione del c.d. livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti	Per ciascun fattore di rischio, valutazione dell'idoneità delle misure di sicurezza già in atto ad eliminare o ridurre lo stesso, tenendo presenti le norme di legge, le indicazioni della Pubblica Amministrazione, le norme di buona tecnica prevenzionistica, le istruzioni dei progettisti e degli installatori, le indicazioni del servizio di prevenzione e protezione, le indicazioni dei lavoratori e dei loro rappresentanti, le indicazioni di eventuali consulenti esterni, ecc.
4	Individuazione e valutazione dei rischi residui	Valutazione dei c.d. rischi residui, ossia dei rischi per l'eliminazione o riduzione dei quali risulta necessario adottare misure ulteriori, attribuendo agli stessi un ordine di priorità.
5	Individuazione delle misure di sicurezza da adottare e definizione del programma di attuazione delle stesse	Sulla base della valutazione effettuata, individuazione delle misure di protezione e prevenzione da adottare al fine di eliminare o controllare i rischi residui, definendo altresì: <ul style="list-style-type: none"> • la tempistica, le modalità e le figure aziendali preposte all'attuazione delle stesse; • le conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori; • il programma per il controllo dell'efficienza delle misure poste in atto.
6	Definizione del programma per il miglioramento dei livelli di sicurezza	Individuazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.